



BANDO DI CONCORSO “CONTRIBUTI ALLE IMPRESE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL’ADOZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI PREVISTI DAL D. LGS. N. 231/2001 SULLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ”

Articolo 1

Premessa

La Camera di Commercio di Vicenza promuove l'erogazione di contributi alle imprese vicentine, con esclusione di quelle operanti nel settore agricoltura, silvicoltura e pesca, che attuano interventi finalizzati alla predisposizione e all'adozione dei modelli organizzativi previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle società, il cui ammontare non sia inferiore a € 2 mila al netto dell'IVA.

La misura del contributo è del 40%, con il limite dell'ammontare di € 4 mila per ciascuna impresa. I contributi sono erogati alle imprese nell'ordine risultante dalla graduatoria indicata nel successivo articolo 7 e fino all'esaurimento della somma stanziata di € 100 mila.

Articolo 2

Imprese ammesse al contributo e non ammesse

Sono ammesse a contributo le imprese iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Vicenza, con esclusione di quelle operanti nel settore agricoltura, silvicoltura e pesca.

Sono ammesse a contributo le imprese che:

- a) hanno sede legale e/o unità Locale operativa nella provincia di Vicenza; sono iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Vicenza e hanno versato tutti i diritti camerali dovuti¹;
- b) all'atto della presentazione della domanda e dell'erogazione del contributo sono in stato di attività, non sottoposte a procedure concorsuali, né a procedure di liquidazione coatta amministrativa o volontaria.

Non sono ammesse le imprese già fornitrici della Camera di Commercio di Vicenza alla data di presentazione della domanda ai sensi della Legge 7 agosto 2012, n. 135² (di conversione con modificazioni del D.L. 6 luglio 2013, n. 95).

¹ o li versino entro 30 gg. dal ricevimento dell'invito a versarli;

² L'art. 4, comma 6 recita testualmente: «A decorre dal 1 gennaio 2013...gli enti di diritto privato di cui agli artt. da 13 a 42 del codice civile che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche....».

Articolo 3

Spese ammesse a contributo e non ammesse

Sono ammesse a contributo camerale le spese di consulenza esterna di seguito indicate:

a) prima implementazione di un modello organizzativo secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001;

b) estensione del modello organizzativo di cui al punto precedente alle nuove fattispecie di reati sulla responsabilità amministrativa delle società introdotte a partire dall'anno 2011;

Le consulenze ammesse devono essere svolte da professionisti ed esperti³ o da Società in possesso dei seguenti requisiti:

1) I Professionisti: devono avere pregressa esperienza legata a precedenti prestazioni in materia in quanto devono aver effettuato almeno cinque interventi in diverse aziende nelle materie oggetto della consulenza, con particolare riferimento alle attività necessarie alla redazione e all'implementazione dei modelli organizzativi di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Tale requisito di pregressa esperienza va dichiarato nel curriculum vitae di cui all'art. 6 del presente bando.

2) Le Società: devono designare un responsabile di intervento che possieda gli stessi requisiti richiesti ai professionisti ed esperti, che assuma la supervisione delle attività e assicuri la presenza in azienda nelle diverse fasi del programma di intervento.

Non sono ammessi a contributo:

a) l'IVA, le altre imposte, tasse, tributi e spese notarili, i costi interni dell'impresa, le spese di consulenza fiscale e legale ordinarie e le spese di pubblicità;

b) le spese di aggiornamento di modelli organizzativi già adottati, salvo la maggiore estensione degli stessi alle nuove fattispecie di reati sulla responsabilità amministrativa delle società introdotte a partire dall'anno 2011;

c) i compensi spettanti ai professionisti ed esperti o Società in qualità di Organismo di Vigilanza (OdV) indicato nel Modello Organizzativo secondo il D. Lgs. 231/2001.

Articolo 4

Termini di inizio e fine degli interventi

Sono ammesse a contributo le spese indicate all'articolo 3 effettivamente sostenute e pagate dalla data di presentazione della domanda fino al 1 giugno 2015. Non sono ammesse a contributo le spese risultanti da fatture o altri documenti che rechino data anteriore a quella di presentazione della domanda.

³ Il D. Lgs. 231/2001 non prevede indicazioni e/o limitazioni a specifiche categorie professionali per lo svolgimento dell'attività di consulenza. A seconda delle situazioni aziendali e delle problematiche proprie delle singole aziende, sono diverse le figure di professionisti ed esperti coinvolti di volta in volta nella predisposizione dei modelli organizzativi.

Articolo 5

Regime «de minimis»

I contributi si intendono erogati in regime «de minimis»⁴ ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2013, pubblicato nella GUUE L. 352/1 del 24 dicembre 2013, in vigore dal 2014 al 2020,⁵ e pertanto l'impresa assegnataria del contributo è tenuta a dichiarare sia nella domanda di cui all'articolo 6, sia nel rendiconto di cui all'articolo 8, tutti i contributi ricevuti in regime *de minimis* durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso (2014-2013-2012).

Articolo 6

Presentazione della domanda di contributo

La domanda di contributo è redatta su apposito modulo della Camera di Commercio, scaricabile dal sito www.vi.camcom.it, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa e trasmessa, dal 15 maggio 2014 al 30 giugno 2014, esclusivamente:

a) mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC della Camera di commercio: cameradicommercio@vi.legalmail.camcom.it.

⁴ La normativa europea stabilisce, in via generale, che gli «aiuti di Stato» per le imprese non sono ammissibili perché possono alterare la concorrenza nel mercato unico. Sono previste alcune eccezioni subordinate al fatto che gli Stati membri siano tenuti a notificare i programmi di aiuti alla Commissione Europea e a riceverne esplicita autorizzazione. Poiché la libera concorrenza, a livello comunitario, non può peraltro essere minacciata da aiuti di ridotta entità, la Commissione U.E. ha introdotto una soglia minima entro la quale gli Stati sono liberi di concedere aiuti senza previa notificazione. Tale regola prende il nome di «de minimis». Ai fini dell'applicazione di tale regime il rappresentante legale dell'azienda istante rilascerà, in sede di rendicontazione, una dichiarazione (su apposito modulo) attestante tutti i contributi ricevuti in regime «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a una medesima impresa non deve superare i 200 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

⁵ Il nuovo Regolamento «de minimis», ribadisce, come il precedente Regolamento (CE) n. 1998/2006, che gli «aiuti di Stato» per le imprese non sono ammissibili perché possono alterare la concorrenza nel mercato unico. Sono previste alcune eccezioni subordinate al fatto che gli Stati membri siano tenuti a notificare i programmi di aiuti alla Commissione Europea e a riceverne esplicita autorizzazione. Poiché la libera concorrenza, a livello comunitario, non può peraltro essere minacciata da aiuti di ridotta entità, la Commissione U.E. ha introdotto una soglia minima entro la quale gli Stati sono liberi di concedere aiuti senza previa notificazione. Tale regola prende il nome di «de minimis».

Il nuovo Regolamento *de minimis* è sostanzialmente identico a quello rimasto in vigore per il periodo 2007 - 2013, salvo un'importante novità da tenere presente per le imprese appartenenti a un gruppo aziendale.

La Commissione Europea ha infatti introdotto e specificato il concetto di "impresa unica": nel calcolo del plafond *de minimis* deve essere presa in considerazione sia l'azienda che ha richiesto l'agevolazione che l'insieme delle imprese collegate a questa. La nuova norma richiama da vicino il principio e il metodo utilizzato per il calcolo della dimensione di piccola e media impresa.

Resta confermato l'importo complessivo degli *aiuti de minimis* concedibili dalle pubbliche amministrazioni in capo alla singola impresa, se indipendente, o al gruppo di imprese collegate tra loro: di € 200.000 nell'arco di tre esercizi finanziari. Per le imprese con esercizio finanziario corrispondente all'anno solare gli anni da prendere in considerazione per la verifica delle agevolazioni in *de minimis* sono quindi: 2012, 2013, e 2014.

Secondo il nuovo regolamento anche le imprese in crisi potranno accedere agli aiuti erogati in regime *de minimis*, fattispecie vietata in passato.

Il massimale di 200.000 euro per gli aiuti *de minimis* continua a essere necessario per garantire che, per le misure di cui al presente regolamento, si possa ritenere che non incidano sugli scambi tra gli Stati membri e/o non falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

b) con Raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Camera di Commercio di Vicenza, Ufficio Promozione, Via Montale, 27 – 36100 VICENZA, con indicazione sulla busta della dicitura «Bando di concorso contributi alle imprese a sostegno delle attività finalizzate all'adozione dei modelli organizzativi previsti dal D.Lgs. n.231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle società»; si terranno in considerazione le domande inviate tramite Raccomandata A.R. entro la scadenza del bando e ricevute dalla Camera di Commercio entro il 10 luglio 2014.

Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda.

La Camera di Commercio di Vicenza non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Alla domanda di contributo dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) relazione tecnica dell'intervento, nella quale sia descritto il programma specifico di intervento con le seguenti fasi operative:

1. analisi dei rischi derivanti dall'applicazione del D. Lgs. n. 231/2001 alle figure apicali;
2. costruzione (oppure estensione) del modello organizzativo mediante predisposizione della parte generale, del Codice Etico e tramite identificazione dei protocolli e delle procedure necessarie;
3. attività di formazione in azienda sui contenuti del modello organizzativo e delle procedure operative;

b) preventivo di spesa dell'intervento con indicazione dei tempi necessari per realizzarlo;

c) curriculum vitae dei professionisti ed esperti, contenente anche quanto richiesto dall'articolo 3 o, nel caso delle società di consulenza, una scheda di presentazione della società unitamente al curriculum vitae del responsabile dell'intervento di cui all'articolo 3; qualora fossero utilizzati più professionisti ed esperti o società, i curricula vitae e le schede di presentazione delle società dovranno riguardare tutti i soggetti coinvolti;

d) fotocopia del documento di identità valido del titolare/legale rappresentante;

e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, dalla quale risulti che l'impresa non ha chiesto, né ottenuto per lo stesso investimento altro pubblico contributo anche di fonte comunitaria.

Ciascun concorrente potrà presentare una sola domanda con riferimento al presente bando.

Articolo 7

Graduatoria delle domande

Le domande di contributo saranno esaminate dal Dirigente di Settore che si avvarrà, eventualmente, della collaborazione di esperti. Il Dirigente può richiedere, quando lo ritenga opportuno, della documentazione integrativa.

Il Dirigente di Settore con propria determinazione forma la graduatoria delle domande, con specificazione di quelle ammesse e non ammesse al contributo, determinando per ciascuna domanda ammessa l'ammontare del contributo concedibile.

L'ordine di precedenza nella graduatoria dei concorrenti è determinato dal criterio cronologico dettato dalla data di presentazione della domanda.

Per data di presentazione della domanda si intende la data di consegna sulla PEC istituzionale della CCIAA di Vicenza, se la domanda viene inviata tramite PEC; si intende invece la data di spedizione, se inviata tramite Raccomandata A.R.

Qualora le risorse disponibili risultassero insufficienti a soddisfare tutte le domande aventi la stessa data di presentazione, l'importo residuale verrà proporzionalmente suddiviso tra queste.

La graduatoria degli ammessi verrà pubblicata nel sito camerale il 4 agosto 2014 e sarà data specifica comunicazione ufficiale alle imprese partecipanti.

Articolo 8

Rendiconto

Il rendiconto dell'intervento finalizzato alla predisposizione e all'adozione dei modelli organizzativi previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 è presentato da ciascuna impresa (all'indirizzo e con le modalità che saranno comunicate dalla CCIAA) entro il 1 giugno 2015 ed è composto dai seguenti documenti:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, corredata da copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore, contenente l'elenco delle fatture pagate (fotocopia del bonifico bancario o postale, fotocopia dell'estratto conto che attesti l'avvenuto trasferimento di denaro, fotocopia delle ricevute di pagamento con modalità elettroniche, bancomat o carta di credito) e degli altri documenti di spesa dell'investimento realizzato, con allegate le fotocopie dei documenti elencati;

b) relazione dalla quale risulti la descrizione dell'intervento realizzato, che deve corrispondere a quello descritto nella domanda; non sono ammesse modifiche all'intervento programmato;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di rispetto del regime *de minimis*, di cui al precedente articolo 5.

Articolo 9

Comunicazione dell'ammontare del contributo

Il 4 agosto 2014 sarà pubblicata nel sito camerale la graduatoria degli ammessi ed il corrispondente contributo autorizzato; a ciascuna impresa sarà comunicato l'ammontare del contributo erogato se l'impresa realizzerà l'intervento programmato.

Articolo 10

Rinvio al Regolamento Generale, norme sulla *privacy*, informazioni

Per tutto ciò che non è contenuto nel presente bando si fa riferimento al «Regolamento per la concessione di contributi e finanziamenti a sostegno dell'economia provinciale» che detta criteri di carattere generale, approvato con deliberazione n. 130 dell'8 aprile 2003 della Giunta camerale e successivamente modificato con deliberazione n. 19 dell'11 novembre 2005 del Consiglio camerale.

In applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali» i dati comunicati dalle imprese saranno conservati presso gli uffici a ciò autorizzati della Camera di Commercio di Vicenza per le finalità di gestione delle procedure di assegnazione dei contributi e saranno trattati dal personale a ciò incaricato. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Vicenza, Via E. Montale n. 27. I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività della Camera di Commercio di Vicenza per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. La comunicazione dei dati personali necessari a tale finalità è obbligatoria e il rifiuto di comunicarli comporta l'esclusione dal concorso.

Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che disciplina la materia dei controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atti di notorietà, la Camera di Commercio ha facoltà di chiedere l'esibizione dell'originale della documentazione di spesa.

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il procedimento riferito al presente bando di concorso è assegnato all'Ufficio Promozione, che è a disposizione per qualsiasi chiarimento e informazione (tel. 0444/994891-889-829-e-mail: promozione@vi.camcom.it).

Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell'Area 2, Dr.ssa Elisabetta Boscolo Mezzopan.